



COMUNE DI CASPOGGIO

PROVINCIA DI SONDRIO

Piazza Milano n.14, 23020 Caspoggio (So) - Tel. 0342-45.36.25 - Fax 0342-55.61.77

ORDINANZA N. 08

Prot. n. 1589

Caspoggio, 15.07.2019

Oggetto: ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER BUS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che in tutto il territorio comunale non sono presenti aree destinate alla sosta dei bus.
VALUTATO che l'amministrazione ha espresso la volontà di istituire uno stallo di sosta per i bus in Piazza Milano al posto dell'attuale spazio di fermata dei trasporti pubblici di linea e contestualmente riservare la nuova fermata dei bus di linea nello spazio adiacente posto a valle, attualmente occupato da un posto auto.

PREMESSO CHE con Ordinanza è stata regolata la sosta in Piazza Milano;

ATTESO che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge operanti in materia, le aree destinate al parcheggio devono essere delimitate ed ubicate fuori della carreggiata, al fine di mantenere inalterati gli spazi destinati alle corsie di circolazione in ogni senso di marcia dei veicoli

VISTA la legge 267/2000;

VISTI gli art. 6, 7, 38, 42 e 157 del D.l.vo. 285/1992;

SENTITA la Giunta Comunale;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, che la sosta in Piazza Milano sia integrata con l'istituzione di uno spazio di sosta per bus nell'attuale area di fermata dei bus di linea e l'istituzione di un nuovo stallo di fermata per il servizio pubblico di linea, nell'area adiacente posta a ovest rispetto all'attuale.

La Polizia Locale è incaricata dell'effettuazione dei controlli in ordine alla puntuale osservanza della presente ordinanza.

L'Ufficio lavori pubblici e manutenzione del territorio provvederà all'apposizione di specifica segnaletica verticale e orizzontale.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la relativa segnaletica stradale.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Chiesa in Valmalenco, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.1034 o/e ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art.37 C.d.S., nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con le procedure di cui all'art.74 del Regolamento Attuativo del C.d.S.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
(Tiziano Rama)



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**